



REGIONE MARCHE

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Direzione Amministrativa

0428661|11/05/2017|R_MARCHE|GRM|AAD|P|490/2017/AAD/35

*Ai Sindaci e Segretari dei Comuni del
territorio marchigiano*

LORO SEDI

OGGETTO: Ordinanza Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione n. 21/2017 -
Circolare per istruttoria pratiche

L'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione n. 21 del 28 aprile 2017 prevede l'assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei dei mobili e suppellettili contenuti nelle abitazioni dichiarate totalmente inagibili (livello di danno E) e sgomberate a seguito di provvedimenti delle autorità competenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il contributo è riconosciuto:

a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario, purché alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell'assegnatario, in caso di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unità immobiliare.

Ai sensi dell'articolo 3 della richiamata ordinanza, a pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l'unità immobiliare dichiarata inagibile, da parte dei soggetti legittimati, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle spese relative all'attività di trasloco e/o di deposito temporaneo o entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza qualora le spese siano state già sostenute dai soggetti alla data di entrata in vigore dell'ordinanza stessa.



REGIONE MARCHE

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Direzione Amministrativa

La domanda dev'essere redatta in conformità al modello, costituente l'allegato n. 1 dell'ordinanza e devono esservi allegati, a pena di inammissibilità, i documenti previsti dal comma 2 del citato articolo 3.

A titolo di collaborazione istituzionale si chiede di inoltrare le domande ricevute al seguente indirizzo: USR.AN@regione.marche.it, indicando nell'oggetto il riferimento all'Ordinanza n. 21/2017 e di segnalare l'eventuale documentazione mancante rispetto a quella prevista dall'ordinanza e/o l'eventuale mancata conformità della domanda rispetto al modello previsto.

Ringraziando per la collaborazione, saluto cordialmente.

Il Dirigente
(Dott.ssa Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AB_10/5/2017

Classificazione: 490/2017/AAD/35